



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.201 del 07/07/2022 – 28/07/2022</b> <b>Udienza pubblica del 05/07/2022</b>
<b>Massima: 1</b>	<b>Titolo</b> Società a partecipazione pubblica - Giudizio di legittimità in via principale - Norme della Regione Siciliana - Promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili - Previsione per i Comuni di costituzione o partecipazione a società con attività prevalente diversa dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie - Genericità della motivazione - Inammissibilità della questione.  <b>Testo</b> Viene dichiarata inammissibile, per assoluta genericità della motivazione, la questione - promossa dal Presidente del Consiglio - in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana - dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, in quanto la doglianza è sprovvista di argomentazioni a sostegno del contrasto con i parametri indicati.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 3, comma 2, legge della Regione Siciliana 26/05/2021 n.12.  <b>Parametri costituzionali</b> Art. 14 Statuto della Regione Siciliana; Art. 17 Statuto della Regione Siciliana.
<b>Massima: 2</b>	<b>Titolo</b> Società a partecipazione pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Previsione per i Comuni di costituzione o partecipazione a società con attività prevalente diversa dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune, per la mobilità turistico-sportiva, esercitati in aree montane - Vincoli statali, di scopo e di attività, alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni - Parziale illegittimità costituzionale.  <b>Testo</b> Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo



**Avv. Giovanni Bologna**

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail [avvocatogenerale@regione.sicilia.it](mailto:avvocatogenerale@regione.sicilia.it)

	<p>comma della Costituzione, l'art. 3, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 12 del 2021, nella parte in cui prevede che le società ivi considerate possono avere per oggetto sociale prevalente attività diverse dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.</p> <p>La norma regionale impugnata dal Governo, che consente ai Comuni di costituire o partecipare a società per molteplici finalità ed attività, in relazione allo sviluppo delle località montane e aree sciabili, viola l'art. 4, commi 1 e 2, del TUSP che regola la costituzione e l'acquisto di partecipazioni (anche minoritarie) di società pubbliche, e, stabilendo specifici vincoli - di scopo pubblico e di attività - punta a contrastare l'aumento ingiustificato delle società a partecipazione pubblica.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 3, comma 2, legge della Regione Siciliana 26/05/2021 n.12.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 117, comma 3, Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 4, comma 1 e 2, decreto legislativo 19/08/2016 n.175.</p>
<b>Massima: 3</b>	<p><b>Titolo</b> Società a partecipazione pubblica – Giudizio di legittimità in via principale - Norme della Regione Siciliana - Previsione per i Comuni di costituzione o partecipazione a società con attività prevalente diversa dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva senza possederne direttamente il controllo - Vincoli statali, di scopo e di attività, alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni e d obbligo di motivazione analitica per gli atti deliberativi - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del buon andamento della pubblica amministrazione - Coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b> Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 12 del 2021, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri. in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente ai Comuni l'acquisizione di partecipazioni di minoranza.</p> <p>L'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016 TUSP, non vieta le partecipazioni di minoranza in quanto tali, ma preclude qualsiasi partecipazione, sia o no di controllo, che non soddisfi il vincolo di scopo pubblico.</p> <p>Ma il comma 7 del medesimo art. 4 prevede però che “sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione (considerata peraltro in termini di servizio pubblico locale dalla</p>



**Avv. Giovanni Bologna**

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail [avvocatogenerale@regione.sicilia.it](mailto:avvocatogenerale@regione.sicilia.it)

	<p>giurisprudenza amministrativa anche prima del TUSP) di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane”, essendo indubbio che la realizzazione e la gestione di impianti di risalita attiene anche a finalità pubbliche di sostegno alle attività svolte nelle aree sciabili, costituendo tali impianti l’infrastruttura essenziale per ognuna di esse.</p> <p>Va precisato infine, che l’art. 3, comma 2, della l.r. 12/21 non determina – come affermato dal ricorrente – l’inapplicabilità degli oneri di motivazione analitica richiesti dall’art. 5 TUSP per l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni : il comma 1 della norma censurata, infatti, esenta solo i casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali non rientra quello in esame, che disciplina in via generale ed astratta le finalità perseguibili dai Comuni con lo strumento societario.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 3, comma 2, legge della Regione siciliana 26/05/2021 n.12.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 97, comma 2, Costituzione; Art. 117, comma 3, Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 4, commi , 2 e 7 del decreto legislativo 19/08/2016 n.175;</p>
<b>Massima: 4</b>	<p><b>Titolo</b> Società a partecipazione pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Incarichi e rapporti di collaborazione - Partecipazione ad organi collegiali a carattere onorifico, con diritto al rimborso spese se previsto dalla normativa vigente – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b> Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 12 del 2021, promossa, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto la partecipazione di tecnici ed esperti agli organi collegiali avviene ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito (richiamato, peraltro, dalla l.r. n. 3 del 2016) e, pertanto, a titolo onorifico, comportando esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente ed escludendo in tal modo la creazione di nuovi oneri finanziari.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 10, comma 3, legge della Regione siciliana 26/05/2021 n.12.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p>



**Avv. Giovanni Bologna**

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail [avvocatogenerale@regione.sicilia.it](mailto:avvocatogenerale@regione.sicilia.it)

	Art. 81, comma 3, Costituzione.
--	---------------------------------

**Altri parametri e norme interposte**

Art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito.

**Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Bologna**



**Avv. Giovanni Bologna**

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail [avvocatogenerale@regione.sicilia.it](mailto:avvocatogenerale@regione.sicilia.it)